

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



9280/2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| dott. Angelo SPIRITO | Presidente |
| dott. Luigi SCARANO | Consigliere |
| dott. Lina RUBINO | Consigliere |
| dott. Augusto TATANGELO | Consigliere relatore |
| dott. Cosimo D'ARRIGO | Consigliere |

Oggetto:

RESPONSABILITÀ CIVILE (Danni derivanti da esecuzione di obblighi di fare)
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

Ad. 15/03/2017 C.C.

R.G. n. 1200/2015

Rep. e.i.

non 9280

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1200 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto

da

Emma ()
Doi)
Luc)

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall'avvocato (C.F.: non indicato)

-ricorrente-

nei confronti di

Massimo (C.F.: ()
e	Luigi (C.F.: RCC

LGU 63C11 H926A)

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato Marcella Diotti (C.F.: DTT MCL 67E70 D600W)

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 344/2014, depositata in data 12 marzo 2014; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Luciana , Domenico , ed Emma (- la prima nuda proprietaria, gli altri due usufruttuari di un immobile sito

2017
665

in Finale Ligure (SV) – hanno agito in giudizio nei confronti di Massimo () ed Elisa () (quali eredi di Giovanni () nonché di Luigi () per ottenere il risarcimento dei danni che assumono subiti da detto immobile, in conseguenza dell'esecuzione forzata di un provvedimento giurisdizionale avvenuta su istanza di Giovanni () ed affidata, quale ausiliario di giustizia, al ().

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Albenga.

La Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono Emma () nonché Luciana e Domenico (), sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso Massimo () in proprio e quale procuratore di Elisa (), nonché Luigi ().

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 132 c.p.c.».

Con il secondo motivo del ricorso si denuncia «Errore di diritto sui limiti dei poteri del creditore che agisce in executivis. Inosservanza delle regole amministrative. Violazione dell'art. 115 c.p.c.».

Con il terzo motivo del ricorso si denuncia «Error in iudicando. Errore di diritto. Violazione ed errata interpretazione dell'art. 613 c.p.c.».

Con il quarto motivo del ricorso si denuncia «Error in procedendo per aver trascurato documenti essenziali ai fine della decisione. Violazione dell'art. 115 c.p.c.».

I quattro motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fondati su argomentazioni connesse.

Essi sono in parte manifestamente inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

I ricorrenti sostengono che dalle opere poste in essere per l'esecuzione forzata di una sentenza (emessa all'esito di un giudizio di merito possessorio) che li aveva condannati ad eliminare l'illegittimo scolo delle acque piovane realizzato dal terrazzo del proprio appartamento verso la confinante proprietà di Giovanni sarebbero derivati danni all'immobile di loro proprietà.

A loro dire, infatti, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi non potrebbero considerarsi eseguiti a regola d'arte, con le opportune cautele e in base alle necessarie autorizzazioni amministrative, per essersi limitato l'ausiliario nominato dall'ufficiale giudiziario a chiudere la pluviale con un tappo di cemento, il che – impedendo il deflusso delle acque – aveva provocato l'allagamento dell'immobile sovrastante.

Orbene, la Corte di Appello ha incensurabilmente accertato in fatto: a) che l'attuazione del comando giurisdizionale era avvenuta in conformità alle indicazioni risultanti dal titolo esecutivo, il quale si limitava ad imporre l'eliminazione dello scolo, senza prevedere ulteriori interventi; b) che era stata del resto rigettata l'opposizione avanzata dagli obbligati ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nel corso del processo per l'esecuzione dell'obbligo di fare, con la quale era stato specificamente dedotto che il titolo esecutivo non avrebbe consentito la mera occlusione della condotta pluviale.

Sulla base di tali accertamenti di fatto, ha ritenuto: a) che l'opera dell'ausiliario – il quale si era limitato a chiudere la condotta pluviale illegittimamente realizzata per lo scolo delle acque, che la sentenza posta in esecuzione ordinava di rimuovere – era stata corretta; b) che sarebbe stato onere degli

obbligati provvedere tempestivamente a realizzare un diverso sistema alternativo di scolo legittimo delle acque dal proprio terrazzo, non potendo essi pretendere che di ciò ci si facesse carico in sede di esecuzione, in mancanza di previsioni del titolo in proposito.

Ha quindi escluso, in diritto, l'ingiustizia del danno subito dai ricorrenti, per non avere essi provveduto in tal senso, come avrebbero potuto e dovuto fare.

La decisione impugnata risulta adottata in base all'esame di tutti i fatti rilevanti, ed è fondata su motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto, onde essa senza alcun dubbio si sottrae alle censure di difetto di motivazione (nei limiti in cui tali censure possano ritenersi ammissibili, in base alla attuale formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata), ed a quelle di violazione delle norme processuali che regolano la valutazione delle prove.

Essa inoltre risulta conforme al seguente principio di diritto, che sta a fondamento della materia dell'esecuzione forzata in forma specifica, e che va ribadito nella presente sede: l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare (artt. 612 e ss. c.p.c.) deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all'esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell'esecutato, laddove questi abbia la facoltà e quindi l'onere di provvedervi direttamente.

Per quanto infine attiene alla questione della necessità di specifiche autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dei lavori richiesti dal titolo, si tratta di questione evidentemente del tutto estranea al profilo di danno oggetto della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, dal momento che tale danno non deriva dall'eventuale mancato rilascio delle auto-



rizzazioni ma dalla stessa natura dell'intervento operato (in relazione al quale, peraltro, la suddetta necessità è stata in fatto esclusa in radice). Per tale profilo dunque il ricorso è manifestamente inammissibile.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all'art. 385, comma 4, c.p.c. (applicabile nella specie *ratione temporis*, dal momento che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data successiva al 2 marzo 2006 ed il giudizio di primo grado ha avuto inizio in data anteriore al 4 luglio 2009: cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016, Rv. 638868 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 - 01).

Il ricorso è stato infatti giudicato in parte manifestamente inammissibile ed in parte manifestamente infondato, e dunque l'impugnazione risulta proposta da parte ricorrente con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all'esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 - 01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente specializzata sul piano professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impugnazione non suscettibile di accoglimento in sede di legittimità.

La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di € 10.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità).

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del

2012, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge;
- condanna parte ricorrente a pagare l'importo di € 10.000,00 in favore dei controricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 4, c.p.c..

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 15 marzo 2017.

Il presidente
Angelo SPIRITO

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.1 APR. 2017
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA